



Comune di Monteu da Po

Provincia di Torino

Monteu da Po, lì 8 aprile 2020

ORDINANZA n. 5/2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica del 21/05/2019, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Monteu da Po, affidando la temporanea gestione del Comune al Commissario straordinario dott. Diego DALLA VERDE;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed i susseguenti atti dell'Amministrazione Centrale e Regionale;

RICHIAMATI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020, recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sul territorio nazionale;

RICHIAMATA, altresì, l'Ordinanza del Ministro della salute in data 20 marzo 2020, che prevede, tra l'altro, il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, restando consentito esclusivamente di svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione;

RITENUTO necessario, in considerazione dell'attuale stato di emergenza epidemiologica COVID-19, prevenire ulteriormente il possibile verificarsi di assembramenti di persone nei giorni delle festività pasquali (domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020), abitualmente occasione di ritrovo per picnic, barbecue e simili;

VISTO l'articolo 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

Al fine di scongiurare eventuali assembramenti in occasione delle festività pasquali ed in particolare in occasione della tradizionale festa di Pasquetta, abitualmente occasione di ritrovo per picnic, barbecue e simili,

- è vietata l'aggregazione fra più di due persone in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico;
- è, altresì, vietata l'aggregazione all'interno di aree private di cittadini non appartenenti al nucleo familiare ivi residente (o legittimamente domiciliato) o di persone che non abbiano il titolo di possesso o di uso dell'immobile.

AVVERTE

Che le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, siano punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo edittale di euro 25,00 ed il massimo di euro 500,00 stabilendo il pagamento in misura ridotta di euro 450,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000.

MANDA

A dare notizia della presente ordinanza mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line nei modi e nei tempi di Legge;

AVVISA

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro il termine di giorni 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120, dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima o comunque dalla piena conoscenza di essa.

DEMANDA

Alle forze dell'ordine presenti sul territorio la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza.

Firmato in originale

Il Commissario Straordinario

Dott. Diego DALLA VERDE